



*Ministero degli Affari Esteri  
e della Cooperazione Internazionale*

Autorità nazionale- UAMA  
Sezione Affari tecnici, Giuridici e  
Certificazioni

MAECI-UAMA 011P 5571

Roma, 13/02/2017

---

**Oggetto:** Nota esplicativa sulle trattative contrattuali ex art. 9 comma 2 legge 185/90 e ss.mm..

**Riferimenti:** Direttiva 13 maggio 1991. Disciplina delle trattative contrattuali.

---

**Nota indirizzata a:**

A tutte le imprese iscritte al Registro nazionale delle imprese operanti nel settore dei materiali d'armamento

e p.c. AIAD

Via Nazionale 54  
00184 Roma

ANPAM

Viale dell'Astronomia 30  
00144 Roma

Definizioni

<<Autorità nazionale - UAMA (Unità per le Autorizzazioni di Materiali d'Armamento)>>: è l'autorità nazionale competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio dei materiali d'armamento, delle certificazioni per le imprese e per gli adempimenti connessi alla materia di cui alla legge 185/90.

L'Autorità-UAMA rilascia le autorizzazioni e proroghe alle operazioni di esportazione, importazione, intermediazione e transito e trasferimento intracomunitario dei materiali di armamento e le cessione delle licenze di fabbricazione. Rilascia, altresì, le autorizzazioni alla prosecuzione delle trattative contrattuali per i Paesi extra NATO - UE, per l'interscambio dei materiali d'armamento.

<<Comitato Consultivo>>: comitato interministeriale istituito presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale per l'esportazione, l'importazione ed il transito, nonché per la cessione delle licenze di produzione, l'intermediazione di materiali di armamento. Il Comitato esprime pareri al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 13 della Legge.

<<DIS>>: Dipartimento Informazioni per la Sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza (ANS), in presenza di informazioni classificate, esprime pareri vincolanti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 9, 10-quater, 10-quinquies e 13 della Legge e autorizza i seminari, i soggiorni di studio e visite di cittadini italiani e stranieri in Italia che abbiano ad oggetto materie attinenti ai prodotti coperti da classifica di segretezza.

<<Legge>>: Legge 9 luglio 1990, n. 185 e ss.mm., "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1990, n. 163, da ultimo modificata dal Decreto Legislativo 22 giugno 2012, n. 105.

<<MAECI>>: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

<<Materiali d'armamento>>: sono materiali di armamento quei materiali che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia. Per i casi di esclusione si rimanda agli artt. 1 comma 11 e 2 comma 4 della Legge.

<<RIS>>: Reparto Informazioni e Sicurezza, ufficio preposto alla trattazione delle attività interministeriali e di coordinamento in ambito Difesa nel settore dei materiali d'armamento e ad alta tecnologia.

<<Registro Nazionale delle Imprese>>: registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, trasferimento intracomunitario, intermediazione, manutenzione e

lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento di cui all'articolo 3 della Legge come novellato dall'art. 44 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Il Registro è tenuto dal Segretariato Generale della Difesa SeRNI (Servizio del Registro Nazionale delle Imprese).

<<Regolamento>>: decreto interministeriale Esteri-Difesa 7 gennaio 2013 n. 19, regolamento di attuazione della legge 185/90 e ss.mm..

<<Trattativa>>: comunicazione di inizio trattative contrattuali, per l'esportazione, l'importazione, il transito, l'intermediazione di materiale d'armamento e la cessione delle licenze di produzione che i soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 3 della Legge devono comunicare al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e al Ministero della Difesa.

^^^^^

#### Premessa

Ritenuta la necessità di chiarire dubbi interpretativi in merito alla direttiva 13 maggio 1991, che disciplina le trattative contrattuali per l'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali d'armamento, considerate le modifiche intervenute nella normativa, in particolare per effetto del D.Lgs. 22 giugno 2012 n. 105, si forniscono ulteriori indicazioni e chiarimenti per la presentazione delle comunicazioni di inizio trattative contrattuali, per le operazioni ex art. 9 comma 2 della legge 185/90 e ss.mm..

^^^^^

#### Quadro normativo

Il Capo III della legge 185/90 disciplina i controlli per la fase negoziale, autorizzando la prosecuzione delle Trattative Contrattuali fino alla conclusione del negoziato (Art. 9 della Legge).

In questa fase le Amministrazioni coinvolte nel processo autorizzativo sono: l'Autorità nazionale-UAMA per il MAECI; lo Stato Maggiore della Difesa, attraverso il Reparto informazioni e sicurezza (RIS) per il Ministero della Difesa; il Dipartimento informazioni e sicurezza (DIS) per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, laddove il negoziato riguardi materiali classificati.

L'Art. 9 comma 1 prevede che i soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione,

trasferimento intracomunitario, intermediazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento di cui all'articolo 3 della Legge come novellato dall'art. 44 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, devono comunicare all'Autorità nazionale-UAMA del MAECI e al RIS del Ministero della Difesa l'inizio di trattative contrattuali, per l'esportazione, l'importazione, il transito, l'intermediazione di materiale d'armamento, nonché le concessioni di licenze per la fabbricazione fuori del territorio nazionale dei materiali d'armamento

#### **COMPETENZE MAECI AUTORITA' NAZIONALE - UAMA**

L'Autorità nazionale-UAMA del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, d'intesa con il Reparto informazioni e sicurezza (RIS) del Ministero della Difesa, entro 60 giorni dal deposito della comunicazione può vietare la prosecuzione delle trattative (Art.9 comma 2 della Legge).

Possono essere disposte condizioni o limitazioni alle trattative, tenuto conto dei principi previsti dalla Legge e dei motivi d'interesse nazionale (Art. 9 comma 3 della Legge).

#### **COMPETENZA MINISTERO DELLA DIFESA - RIS**

Per le trattative contrattuali verso Paesi NATO e UE (limitatamente alle intermediazioni) la competenza ad istruire le comunicazioni è del Ministero della Difesa che la esercita attraverso il RIS che, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, ha facoltà di disporre condizioni o limitazioni alla conclusione delle trattative (art.9 comma 4 della Legge).

Sono soggette al nulla osta del Ministero della Difesa le importazione ed esportazioni (Art 9 comma 5 della Legge):

- a) di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e riparazione di materiali già oggetto di contratti autorizzati, ma nei quali tali specifiche previsioni non erano contenute o siano scadute;
- b) di materiali già regolarmente esportati e che debbano essere reimportati o riesportati temporaneamente, anche in altri Paesi, per riparazioni o manutenzione;
- c) di materiali importati, ed eventualmente anche esportati e che debbano essere restituiti ai costruttori per difetti, inidoneità e simili;
- d) di attrezzature da inviare in temporanea esportazione o importazione per installazione, messa a punto, prove e collaudo di materiali già autorizzati alla importazione ed esportazione ma senza che gli atti relativi avessero contenuto tali specifiche previsioni;
- e) di materiali di armamento a fini di esibizioni, mostre e dimostrazioni tecniche; dei relativi manuali e descrizioni

tecniche e di ogni altro ausilio predisposto per la presentazione dei materiali stessi, nonché di campionature per la partecipazione a gare, appalti e prove di valutazione.

#### **SILENZIO ASSENSO**

Quando la Legge attribuisce al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3 la competenza a vietare, condizionare o limitare la prosecuzione delle trattative, il Ministero della Difesa trasmette al MAECI il proprio assenso entro 25 (venticinque) giorni dal ricevimento della comunicazione). Decorso inutilmente tale termine, l'assenso s'intende acquisito (art. 7 comma 2 del Regolamento).

Decorso inutilmente il termine di 60 (sessanta) giorni, di cui all'articolo 9, comma 2 della Legge, senza che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale abbia rilasciato l'autorizzazione alle trattative o ne abbia vietato, condizionato o limitato la prosecuzione, le trattative possono essere proseguite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 11-quater, della Legge, per l'acquisizione del parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento informazioni per la sicurezza, da richiedere con immediatezza in presenza di informazioni classificate (art. 7 comma 3 del Regolamento).

Ai sensi del Regolamento, quando la Legge attribuisce al Ministero della Difesa, ex articolo 9, commi 4 e 5, della Legge, la competenza a vietare, condizionare o limitare la prosecuzione delle trattative, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale trasmette al Ministero della Difesa il proprio assenso nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, l'assenso s'intende acquisito (art. 7 comma 4 del Regolamento).

Decorso il termine di 30 (trenta) giorni di cui all'articolo 9 comma 4 della Legge, senza che il Ministero della Difesa si sia pronunciato, le trattative possono essere proseguite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 11-quater, della Legge (art. 7 comma 5 del Regolamento).

Il Ministero della Difesa rilascia il nulla osta di cui all'articolo 9, comma 5, della Legge, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'impresa. Decorso inutilmente tale termine, le trattative possono essere proseguite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 11-quater, della legge (art. 7 comma 6 del Regolamento).

#### **VARIAZIONE DATI**

Durante il periodo di validità dell'autorizzazione, l'operatore comunica, con le stesse modalità di cui all'art.7 comma 1 del Regolamento, ogni variazione dei dati dichiarati nella comunicazione di inizio di trattative contrattuali. Se le variazioni di dati di cui all'art. 7 comma 10 del Regolamento riguardano elementi essenziali delle trattative cui si riferiscono, la comunicazione dell'operatore apre un nuovo procedimento. In tal caso, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero della Difesa, secondo le rispettive competenze, ne informano l'operatore interessato entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, dalla quale decorrono i termini del nuovo procedimento. Se la variazione riguarda dati non essenziali, le Amministrazioni, secondo le rispettive competenze, possono darne comunicazione all'operatore prima del suddetto termine.(art.7 del Regolamento).

#### **RINNOVO**

Al procedimento per il rinnovo delle autorizzazioni di cui all'articolo 10 della Legge, che ha inizio con la domanda presentata dall'operatore, non oltre la scadenza, si applicano le disposizioni che disciplinano il rilascio dell'autorizzazione stessa(art.7 comma 12 del Regolamento).

#### **RIGETTO DELL'ISTANZA**

L'eventuale rifiuto di una autorizzazione dovrà essere motivato e comunicato all'impresa interessata (art. 9 comma 7 della Legge). Si applicano al riguardo le procedure previste dall'art. 10 bis della legge 241/90.

#### **IRRICEVIBILITA'**

Se l'unità responsabile del procedimento ravvisa la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, può concludere il procedimento con un provvedimento espresso di archiviazione redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo(art.2 della legge 241/90 e ss.mm.).

#### **ESCLUSIONI**

Sono escluse dalla disciplina dell'art. 9 della Legge le operazioni svolte nel quadro di programmi congiunti

intergovernativi di cui all'articolo 13 comma 1 della l.185/90 (art. 7 bis del Regolamento).

Per effetto dell'entrata in vigore del D. Lgs. 22 giugno 2012 n. 105, sono escluse dalla disciplina delle trattative contrattuali i trasferimenti intracomunitari (combinato disposto degli artt. 9 e 10 bis della Legge).

#### **LIMITAZIONI**

L'autorizzazione alle trattative contrattuali non conferisce all'impresa il diritto di ottenere le successive autorizzazioni di cui all'articolo 13 della Legge e può essere soggetta a limitazioni o condizioni (artt. 9 e 10 della Legge).

#### **TERMINI DI VALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO**

L'autorizzazione alle trattative contrattuali ha una durata di tre anni (art. 10 della Legge).

#### **SOSPENSIONE E REVOCHE**

L'autorizzazione alle trattative contrattuali è soggetta a sospensione o revoca ai sensi del articolo 15 della Legge (art.10 della l.185/90).

#### **DIVIETI**

Il Decreto interministeriale n. 19/2013 descrive i principi generali per le trattative contrattuali. In particolare prevede che, salve le condizioni o limitazioni disposte per il rilascio di singole autorizzazioni e nulla-osta a trattative contrattuali, nel periodo compreso tra la data della comunicazione di inizio e i termini di cui all'articolo 9, commi 2, 4 e 5, della Legge, è vietata la comunicazione alle altre parti, con le quali si intende svolgere la trattativa contrattuale, di qualunque informazione classificata nonché, se l'operatore ne è informato, delle informazioni in corso di classificazione o di interesse nazionale(art. 6 del Regolamento).

#### **SANZIONI**

Chiunque ponga in essere trattative in violazione di quanto disposto all'articolo 9 della Legge, è punito con la reclusione fino a quattro anni ovvero con la multa da euro 25.822,00 a euro 258.228,00 (art. 25 comma 2 della Legge).

^^^^^

### Istruzioni applicative

Su indicazione del Ministero della Difesa (Segretariato Generale della Difesa, Servizio del Registro Nazionale delle Imprese), le tipologie di operazioni da indicare nelle comunicazioni di cui all'art. 9 della Legge sono le seguenti:

- 1) materiali;
- 2) tecnologia- know how;
- 3) servizi;
- 4) ricambi.

^^^^^

### Modalità di compilazione della comunicazione di inizio trattative contrattuali

Informazioni da riportare nella comunicazione ex art. 7 comma 2 del Regolamento:

- a) estremi di iscrizione nel Registro Nazionale delle Imprese;
- b) denominazione e indirizzo dei partecipanti, a qualunque titolo, alle trattative;
- c) oggetto del contratto che si intende stipulare, con descrizione sintetica del tipo dei materiali oggetto delle trattative e delle loro caratteristiche, in riferimento alla lista di cui all'articolo 18 della Legge o eventualmente all'elenco di cui all'articolo 2, comma 3 della Legge stessa e alla voce doganale;
- d) valore stimato o preventivato dell'oggetto della trattativa;
- e) quantità stimata o preventivata dei materiali, con relativa unità di misura, e dei servizi, nonché' loro classifica di segretezza;
- f) Paesi di destinazione e di utilizzazione finale se diversi dal destinatario in caso di esportazione, di provenienza in caso di importazione, di provenienza e di destinazione in caso di transito;
- g) imprese di destinazione intermedia e finale in caso di esportazione, di provenienza in caso di importazione, di provenienza e di destinazione in caso di transito;
- h) estremi della abilitazione societaria rilasciata dall'Autorità nazionale per la sicurezza e il relativo livello di classifica;
- i) per le operazioni di cui all'articolo 9, comma 5, della Legge, a esclusione della lettera e) del medesimo comma, estremi della

precedente autorizzazione o documento doganale o altro  
equivalente;

1) estremi del bando di gara cui l'operatore intende eventualmente  
partecipare.

^^^^^

Allo scopo di fornire il modello in uso, si allega alla presente  
(annesso A) il format di comunicazione di inizio trattative  
contrattuali da presentare su carta intestata dell'impresa.



**Il Direttore dell'Autorità Nazionale - UAMA**  
**Min. Plen. Francesco AZZARELLO**

Annesso A

Protocollo:

Data:

**OGGETTO:** Legge 185/90 e succ. mod. - articolo 9 comma 2.  
Paese destinatario o di provenienza (specificare) della fornitura:  
Paese tramite:  
Utilizzatore finale:  
Comunicazione di inizio Trattative Contrattuali o rinnovo (specificare) per  
l'eventuale (punto 1 della nota esplicativa)  
di (punto 2 della nota esplicativa)

A: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE  
INTERNAZIONALE  
Autorità nazionale - UAMA – Divisione TT.CT.  
Piazzale della Farnesina, 1 00194 ROMA

A: MINISTERO DELLA DIFESA  
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA  
II REPARTO – RIS – M.A.T.  
Via Lepanto, 5 00192 ROMA

*con allegate 9 copie per i seguenti Enti:*

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
Autorità Nazionale per la Sicurezza – UCSe  
MINISTERO DELLA DIFESA – Ufficio di Gabinetto  
STATO MAGGIORE ESERCITO – IV Reparto  
STATO MAGGIORE MARINA – III Reparto  
STATO MAGGIORE AERONAUTICA - IV Reparto  
MINISTERO DELLA DIFESA  
Ufficio del Segretariato Generale - II Reparto  
AGENZIA INFORMAZIONI E SICUREZZA  
ESTERNA – AISE

Timbro, data e firma del legale Rappresentante

1. Questa Società, iscritta al Registro Nazionale delle Imprese con estremi (punto 3 della nota esplicativa) , in possesso di abilitazione n. (punto 4 della nota esplicativa) in data... fino al livello (4) concessa dall'Autorità Nazionale per la Sicurezza, in corso di validità, comunica di aver iniziato trattative contrattuali a livello di classifica corrispondente a quello del materiale oggetto della trattativa :

con

- le Autorità Governative/Società (punto 5 della nota esplicativa) del Paese destinatario/di provenienza (specificare) della fornitura, tramite (punto 6 della nota esplicativa) :

per l'eventuale (punto 1 della nota esplicativa) del materiale elencato nel foglio in Allegato 1.

2. Per la parte di specifico interesse di codesti DICASTERI si invia in Allegato 2 il modulo compilato in ogni sua voce contenente informazioni generali sulla pratica.

Timbro, data e firma del legale Rappresentante

Protocollo:

Data:

**ALLEGATO 1**

Paese destinatario/di provenienza (specificare) della fornitura :

Paese tramite:

Impresa tramite:

Utilizzatore finale:

Denominazione Impresa italiana:

Codice iscrizione R.N.I.:

Prot. n°

Data

<b>TIP. MATERIALE (punto 9 della nota esplicativa)</b>		<b>DENOMINAZIONE MATERIALE (punto 12 della nota esplicativa)</b>			
<b>1)</b>	<b>CLASSIFICA (punto 11 della nota esplicativa)</b>	<b>CODICE MATERIALE R.N.I (punto 7 della nota esplicativa)</b>	<b>Q.tà</b>	<b>Unita' di misura.</b>	<b>Voce Doganale (punto 10 della nota esplicativa)</b>

<b>TIP. MATERIALE (9)</b>		<b>DENOMINAZIONE MATERIALE</b>			
<b>2)</b>	<b>CLASSIFICA (11)</b>	<b>CODICE MATERIALE R.N.I (7)</b>	<b>Q.tà</b>	<b>Un. Mis.</b>	<b>Voce Doganale ( 10)</b>

<b>TIP. MATERIALE (9)</b>		<b>DENOMINAZIONE MATERIALE</b>			
<b>3)</b>	<b>CLASSIFICA (11)</b>	<b>CODICE MATERIALE R.N.I (7)</b>	<b>Q.tà</b>	<b>Un. Mis.</b>	<b>Voce Doganale ( 10)</b>

<b>TIP. MATERIALE (9)</b>		<b>DENOMINAZIONE MATERIALE</b>			
<b>4)</b>	<b>CLASSIFICA (11)</b>	<b>CODICE MATERIALE R.N.I (7)</b>	<b>Q.tà</b>	<b>Un. Mis.</b>	<b>Voce Doganale (10)</b>

<b>TIP. MATERIALE (9)</b>		<b>DENOMINAZIONE MATERIALE</b>			
<b>5)</b>	<b>CLASSIFICA (11)</b>	<b>CODICE MATERIALE R.N.I (7)</b>	<b>Q.tà</b>	<b>Un. Mis.</b>	<b>Voce Doganale ( 10)</b>

Timbro, data e firma del legale Rappresentante

Protocollo:

Data:

**ALLEGATO N. 2**

IMPRESA ITALIANE IN QUALITÀ' DI: produttore , acquirente o altro (specificare) :

ELEMENTI CONCERNENTI IL CONTRATTO CHE SI INTENDE STIPULARE  
COMPENSIVO DEI SEGUENTI DATI:

- MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO:
- MODALITÀ DI REGOLAMENTO FINANZIARIO:
- AMMONTARE PRESUNTO DEL CONTRATTO:

SE NOTI EVENTUALI SOGGETTI INTERMEDIARI OVVERO SOGGETTI PARTECIPANTI  
A QUALSIASI TITOLO ALLE TRATTATIVE:

REPERIBILITÀ: NOMINATIVO INCARICATO, INDIRIZZO, TELEFONO, INDIRIZZO  
MAIL, POSTA CERTIFICATA:

EVENTUALE BANDO DI GARA O EVENTUALE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA :

EVENTUALI ULTERIORI INFORMAZIONI (8) :

Timbro, data e firma del legale Rappresentante

## NOTE ESPLICATIVE

1. Operazione che si intende effettuare (importazione, temporanea importazione e successiva riesportazione, temporanea importazione, esportazione, temporanea esportazione e successiva reimportazione, temporanea esportazione, intermediazione, licenza globale industriale, prestazione di servizi, transito e cessione delle licenze di fabbricazione).
2. Descrizione sintetica del materiale d'armamento
3. Estremi relativi all'iscrizione al registro di cui all'art. 3 della L. 185/90 e ss.mm. così come modificato dall'art.44 del D. Lgs. n 66 /2010.
4. Estremi relativi all'abilitazione, in corso di validità, concessa dall'Autorità Nazionale per la Sicurezza- Dipartimento Informazioni e Sicurezza ed il livello di classifica (RISERVATO, RISERVATISSIMO, SEGRETO, SEGRETISSIMO) – oppure non in possesso;
5. Autorità governativa o impresa autorizzata dal governo del Paese destinatario o di provenienza con la quale si intende trattare;
6. Eventuale impresa/e tramite, indicando esattamente l'indirizzo e specificando se trattasi di tramite commerciale e/o industriale;
7. Codice materiale Registro Nazionale Imprese: codice così come codificato presso il Servizio del Registro Nazionale Imprese.
8. Descrivere l'operazione, la natura del materiale e relativo impiego con l'eventuale piattaforma su cui verrà installato.
9. Tipologia di materiale: materiale (1), tecnologia- know how (2), servizi (3), ricambi (4).
10. Voce doganale: si rimanda alla classificazione TARIC (tariffa doganale comunitaria d'uso integrata) disponibile sul sito web dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
11. Specificare  
se non classificato (NC);  
se classificato, specificare la classifica: Riservatissimo (RR), Riservatissimo Nato (RR NATO), Riservato (RI), Riservato NATO (RI NATO), Segretissimo (SS), Segretissimo NATO (SS NATO), Segreto (SE), Segreto NATO (SE NATO).
12. Denominazione materiale: denominazione del materiale così come iscritto presso il Servizio Registro Nazionale delle Imprese del Min. Difesa.